

## Articoli Selezionati

04/01/16 **Italia Oggi Sette**  
05/03/16 **Italia Oggi**  
05/03/16 **Italia Oggi**  
22/03/16 **Italia Oggi**

22/03/16 **Sole 24 Ore**

### **ABI**

**6** L'obbligo di comparazione anticipa le regole  
**30** Xbrl? Dall'inizio  
**30** Dati ai giudici contabili in versione elaborabile  
**29** Bilanci, limiti ai doppi depositi

### **ECONOMIA**

**41** Pronte le linee guida sul deposito dei bilanci

*Traini Mascia* **1**  
*Traini Mascia* **2**  
*Fradeani Andrea* **3**  
*Traini Mascia* **4**

*Cavalluzzo Nicola -  
Montinari Alessandro* **6**

## L'obbligo di comparazione anticipa le regole

Le nuove regole non si applicano ai bilanci chiusi il 31 dicembre 2015, potrebbero però influenzare le scelte dei redattori. Pensiamo, in primo luogo, alla redazione del rendiconto finanziario: il prospetto non sarebbe obbligatorio, nonostante sia fortemente consigliato dall'Oic 10, ma potrebbe essere comunque adottato volontariamente da un crescente numero di operatori. Il bilancio dell'esercizio 2016 dovrà infatti offrire, a causa dell'obbligo di comparazione, i dati dei prospetti quantitativi al 31 dicembre 2015: salvo diversa indicazione dell'Oic, bisognerà quindi presentare anche i dati del rendiconto finanziario del periodo amministrativo 2015. Molti redattori, complice anche la nuova tassonomia Xbri che prevede il prospetto sulla liquidità aziendale, potrebbero scegliere di offrirlo fin da subito. L'impossibilità di patrimonializzare le spese di ricerca e sviluppo avrà di certo impatto anche sui bilanci 2015. Sarebbe ancora possibile evitare il loro addebito totale a conto economico ma con quale utilità? Dal 1° gennaio 2016 devono comunque essere stralciate dallo stato patrimoniale. Ci chiediamo, inoltre, con quali modalità strutturare un piano d'ammortamento sapendo già di un orizzonte temporale che, in sostanza, non può superare il 1° gennaio 2016. È quindi probabile che i redattori mutino le politiche di bilancio finora seguite, anticipando così la nuova disciplina ai conti chiusi al 31/12/2015, evitando qualsiasi capitalizzazione lampo. I redattori potrebbero infine decidere di offrire, nell'ambito della nota integrativa, una specifica informativa in merito alla presenza di significative voci interessate dalle nuove previsioni del codice civile. Ci riferiamo, per esempio, all'esistenza di azioni proprie, di spese di ricerca e sviluppo ancora da ammortizzare oppure alle decisioni in merito alle opzioni consentite dal secondo comma dell'art. 12 del dlgs 139/2015 (cioè se continuare ad applicare i vecchi criteri ai titoli immobilizzati, ai crediti e debiti nonché all'avviamento in essere); tale informativa potrebbe illustrare sia il loro futuro trattamento contabile, sia segnalare i principali impatti economico/patrimoniali legati al passaggio, a partire dall'1/1/2016, alle nuove regole.

*di Mascia Traini*



BILANCI/ Pubblicata la tassonomia integrata per i conti annuali e consolidati

# Xbrl? Dall'inizio

## Rendiconti subito in formato doc

DI MASCIA TRAINI

**L**e nuove tabelle su rendiconto finanziario e leasing devono essere compilate seguendo i principi contabili nazionali; questi ultimi, per i prospetti sulla fiscalità differita, dovranno essere invece affiancati dalle indicazioni di **Xbrl** Italia. È opportuno, inoltre, che il rendiconto sia redatto ab origine in formato elaborabile, fin dalla sua approvazione da parte dell'organo amministrativo. Sono questi, in estrema sintesi, i punti chiave del Documento di accompagnamento alla versione 2015-12-14 della tassonomia integrata del bilancio d'esercizio pubblicato ieri da **Xbrl** Italia. La nuova tassonomia, applicabile ai conti annuali e consolidati (per questi ultimi la nota integrativa è ancora in Pdf/a) chiusi il 31/12/15 o successivamente purché approvati dall'1/3/16, ha introdotto quattro nuove tabelle, su rendiconto finanziario e leasing, e migliorato la rappresentazione della fiscalità differita. La compilazione del rendiconto finanziario, collocato nella nota integrativa, deve avvenire secondo le prescrizioni contenute nei principi contabili nazionali: le due tabelle alternative offerte dal tracciato elaborabile, rispettivamente per il metodo indiretto e diretto di determinazione dei flussi finanziari della gestione reddituale, sono infatti mutate dalle esemplificazioni contenute nell'Oic 10. Analoga indicazione per i prospetti deputati a rappresentare gli effetti, sul patrimonio netto e sul risultato d'esercizio, dell'adozione del metodo finanziario per le operazioni di locazione finanziaria che comportano il

trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici sui beni che ne costituiscono oggetto: si tratta, infatti, di tabelle derivate dall'appendice D dell'Oic 12. Il documento affronta, quindi, la fiscalità differita. Si tratta, in particolare, di cinque tabelle: la prima chiamata a dare un quadro di sintesi delle imposte differite e anticipate (senza considerare, però, quanto derivanti da perdite fiscali); quindi due prospetti dettaglianti le differenze temporanee deducibili e imponibili; viene poi la tabella inedita, dedicata alle differenze temporanee escluse dalla rilevazione della fiscalità differita; da ultimo lo schema che informa sulle perdite fiscali. Le imposte sono distinte, questa è la principale novità, nelle componenti Ires e Irap. Il tracciato elaborabile non gode, per quest'area, del parere favorevole dell'Organismo italiano di contabilità ma ciò non significa, visto pure che lo standard setter ha manifestato l'intenzione di tenere in debita considerazione le cinque tabelle in parola nella revisione dei principi contabili ex dlgs 139/2015, che siano inidonee a rappresentare correttamente la fiscalità differita aziendale essendo, peraltro, un miglioramento di quelle già in uso lo scorso anno. **Xbrl** Italia consiglia infine di utilizzare ab origine il formato elaborabile. I conti annuali dovrebbero già arrivare, infatti, in **Xbrl** in sede di approvazione da parte dell'organo amministrativo, così da essere inviati agli organi di controllo, depositati e approvati dai soci secondo il layout derivante dal nuovo vocabolario.



## Dati ai giudici contabili in versione elaborabile

Gli enti pubblici potranno comunicare le proprie informazioni contabili alla Corte dei conti anche in formato **Xbrl**. L'organo di controllo ha infatti implementato, nel quadro della nuova procedura Sice (Sistema informatico controllo enti), una modalità di acquisizione dei rendiconti pubblici fondata sullo stesso formato elaborabile già utilizzato, ormai da diversi anni, dalle società di capitali per il deposito dei conti annuali e consolidati al Registro delle imprese. I soggetti sottoposti all'attività di controllo e referto della magistratura contabile dovranno quindi scegliere fra tre modalità di upload delle proprie informazioni contabili: inserire manualmente i dati economico-finanziari nelle apposite maschere dell'applicazione Sice; utilizzare i fogli elettronici, in formato Excel, disponibili sul sito della Corte dei conti; codificare le informazioni richieste attraverso le tassonomie **Xbrl** disponibili.

*Andrea Fradeani*



Dai dottori commercialisti e Unioncamere il manuale aggiornato per la redazione

# Bilanci, limiti ai doppi depositi

## Xbrl e Pdf insieme solo se ci sono differenze sostanziali

DI MASCIA TRAINI

Il doppio deposito, ossia l'uso dell'**Xbrl** assieme al Pdf/A, va limitato alle ipotesi di differenze sostanziali fra quanto codificato in formato elaborabile e quanto approvato dai soci. È questo il messaggio chiave contenuto nel manuale operativo, redatto dal sistema camerale insieme al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, pubblicato ieri sul sito di Unioncamere (<http://www.unioncamere.gov.it/>).

Le società di capitali sono infatti obbligate a depositare il bilancio d'esercizio integralmente in **Xbrl**, ossia seguendo la struttura della nuova tassonomia 2015-12-14. Questa mette a disposizione, tanto per il rendiconto ordinario quanto per la forma abbreviata, un ampio insieme di campi testuali e tabelle in grado di soddisfare, visto anche il parere favorevole dell'Organismo italiano di contabilità e considerate pure le possibilità di personalizzazione previste, l'esigenza del normale bilancio d'esercizio. Ciò ancor più in conseguenza delle migliorie introdotte, ossia le nuove tabelle su rendiconto finanziario, leasing e fiscalità differita. La guida operativa ricorda, in tal senso, come nel 2015 meno del 6% dei redattori abbia giudicato il (vecchio) vocabolario incapace di

rappresentare, conformemente alle previsioni inderogabili dell'art. 2423 c.c., la concreta situazione aziendale.

In merito al bilancio consolidato redatto secondo le previsioni di cui al dlgs 127/1991, si ricorda come anche quest'anno l'utilizzo di **Xbrl** riguardi solo i prospetti di stato patrimoniale e conto economico: non è ancora disponibile, infatti, una tassonomia capace di rendere la nota integrativa dei conti di gruppo. Viene ammesso, peraltro, anche l'uso – per le pratiche con codice di deposito 713 (bilancio consolidato) – della vecchia tassonomia 2011-01-04. Ricordiamo comunque la promessa di **Xbrl** Italia di risolvere, per la campagna bilanci 2017, il limite in parola consentendo, anche per i conti di gruppo, l'integrale codifica in formato elaborabile.

La guida operativa affronta quindi le formalità in merito alla dichiarazione di conformità. Laddove si ritenga, il caso normale, che l'istanza **Xbrl** contenente il bilancio d'esercizio rappresenti correttamente quanto approvato in assemblea sarà necessario riportare, nello specifico campo della tassonomia 2015-12-14, una specifica attestazione solo se il file non risulta sottoscritto da un amministratore o liquidatore. La dichiarazione di non conformità, con il

conseguente ed eccezionale contemporaneo utilizzo dell'**Xbrl** e del Pdf/a (per l'intero rendiconto o, più frequentemente, per la sola nota integrativa), viene invece sempre consigliata anche qualora i file siano sottoscritti da un componente dell'organo amministrativo o liquidatorio.

Il documento ribadisce anche l'obbligo d'impiego del formato elaborabile per i bilanci della cosiddetta fase intermedia di liquidazione, ossia quelli redatti ai sensi dell'art. 2490 c.c. Tale interpretazione, controversa in dottrina (in senso contrario, ad esempio, la circolare Assonime n. 12 del 20 aprile 2015), viene fondata sull'espresso richiamo, da parte della norma civilistica, delle disposizioni di cui agli artt. 2423 c.c. e ss. in quanto compatibili con lo stato della liquidazione. Il documento Unioncamere/Cndcec ha anche l'obiettivo di uniformare la prassi del mondo camerale in tema di deposito del bilancio d'esercizio, così da semplificare il lavoro di aziende e, soprattutto, professionisti. Gli operatori devono infatti confrontarsi, a volte, con comportamenti e richieste differenti, su fattispecie analoghe o simili, da parte delle singole camere di commercio (magari distanti fra loro pochi chilometri).

—© Riproduzione riservata—

### La dichiarazione di conformità (sostanziale)

**XBRL CONFORME**



Il/la sottoscritto/a ....., ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società

**XBRL NON CONFORME**



Si dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e/o la nota integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana Xbrl in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 c.c.



## *Oltre 900 mila documenti nel formato elaborabile*

Più di 900 mila bilanci depositati nel formato elettronico (**Xbrl**) presso il registro imprese delle Camere di commercio nel 2015. A fornire la cifra è stato il Consiglio nazionale dei commercialisti che, in una nota congiunta con Unioncamere, evidenzia la performance dello strumento «pensato per semplificare l'invio dei dati contabili, e rendere più rapida ed efficace la lettura della dinamica economico-finanziaria del nostro sistema imprenditoriale». Il sistema camerale e l'Ordine nazionale della categoria hanno messo a punto (si veda articolo a fianco) il manuale operativo 2016, per «facilitare le società e i professionisti nell'adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio».

**Contabilità.** Il manuale per il formato **Xbrl**

# Pronte le linee guida sul deposito dei bilanci

## L'INDICAZIONE

Necessario utilizzare il formato per lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa

**Nicola Cavalluzzo**  
**Alessandro Montinari**

■ Pronto il manuale operativo per il deposito dei bilanci nel formato **Xbrl**. Il manuale è stato messo a punto dal **sistema camerale** in collaborazione con il **Consiglio nazionale dei dottori commercialisti**. Obiettivo: facilitare le società e i professionisti nell'adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio e creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale. La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi soci nel 2016.

Dal 2010 per il deposito dei bilanci per le società di capitali e cooperative, relativamente agli aspetti legati all'obbligo di redazione del prospetto contabile, va utilizzato il formato **Xbrl** previsto con il Dpcm 10 dicembre 2008. La pubblicazione del Manuale rappresenta un ulteriore tassello nel processo che ha portato alla sostituzione del Pdf per l'invio dei bilanci societari con il formato **Xbrl** in grado di arricchire il registro delle imprese con dati di bilancio, la cui qualità è garantita dall'ufficialità del deposito di cui l'impresa è direttamente responsabile e dai sofisticati controlli automatici attivati grazie alla possibilità di elaborare i documenti **Xbrl**. Sempre più imprese hanno aderito alla nuova procedura: il numero di bilanci presentati nei due formati (**Xbrl** e pdf/A) è passato infatti dal 25% iniziale del 2010 al 5,7% del 2015, primo anno di adozione della tassonomia per il bilancio completo di prospetti contabili e nota integrativa. La versione di Tassonomia 2014-11-17, adottata nella precedente campagna bilanci 2015, è stata revisionata e

completata, poiché non recepiva tutte le indicazioni dei Principi contabili nazionali aggiornati nel 2014. Tali principi sono stati introdotti nella nuova Tassonomia 2015-12-14, che completa così il processo di informatizzazione del bilancio di esercizio, offrendo la possibilità all'utente di codificare in formato **Xbrl** le informazioni pertinenti al Rendiconto finanziario, alle imposte e alleasing. La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze **Xbrl** per il 2016 è pertanto la versione "2015-12-14". Occorre comunque considerare che la nuova tassonomia "2015-12-14" non incide sul perimetro dei soggetti obbligati all'impiego di **Xbrl** e in tal senso nulla cambia rispetto allo scorso anno. La modulistica da utilizzare per questo tipo di deposito è il modulo B. Le Società per azioni, S.p.a. e Società Consortili per azioni che sono tenute a depositare l'elenco soci, alla data di approvazione del bilancio, dovranno allegare al modulo B il modulo S, utilizzando allo scopo il software Fedra Plus o applicativi compatibili. Per le Srl non è più ammesso il deposito dell'elenco soci.

Per il deposito 2016 la pratica di bilancio dovrà contenere: il bilancio - stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa - codificato esclusivamente in formato **Xbrl** sulla base della tassonomia vigente; tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio, come le relazioni e i verbali, saranno allegati alla pratica in formato Pdf/A.

Si ricorda che, tra le altre, le seguenti tipologie di bilancio non sono soggette al formato **Xbrl**: Bilancio di società estera con sede secondaria in Italia; Bilancio sociale; Bilancio consolidato di società di persone; Bilancio finale di liquidazione. Continuano ad essere escluse dall'obbligo le società quotate, assicurative, le banche, quelle che redigono il bilancio con gli Ifrs e le loro controllate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

